



Ministero della cultura

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELL'ABRUZZO

IL PRESIDENTE

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n.368, e successive modificazioni, recante *“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art.11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241, recante *“Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ai sensi dell’art.10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137*, di seguito denominato «Codice»;

VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n.300, recante *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art.11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n.169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il D.M. 28 gennaio 2020 rep. n.21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*;

VISTO il Decreto del Segretario Generale rep. 905 del 16 dicembre 2020 registrato alla Corte dei Conti il 25 gennaio 2021 con n.124, con il quale è stato conferito al Dott. Nicola Macrì l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l’Abruzzo;

VISTO il decreto del Segretario Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l’Abruzzo rep. n.5 del 25 febbraio 2020, con il quale è stata istituita la Commissione regionale per il patrimonio culturale dell’Abruzzo, ai fini dell’espletamento dei compiti di cui all’art.40 comma 2 lett. a) del DPCM n.169/2019;

VISTO il decreto direttoriale 27 settembre 2006, recante *“Criteri e modalità per la verifica dell’interesse culturale dei beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico”*;

VISTA la nota del 18 aprile 2017, con la quale l’Ente Parrocchia del Sacratissimo Cuore di Gesù ha chiesto la verifica dell’interesse culturale, ai sensi dell’art.12 del Codice, dell’immobile denominato **Locali parrocchiali**, sito in **Pescara**, Via Roma, distinto al C.F. al **Fg. 21 Part. 45 Subb. 3-7-8-9-10**;

VISTA l’istruttoria espletata dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara (di seguito *“Soprintendenza”*);

VISTA la conseguente proposta di emanazione del provvedimento negativo in ordine alla verifica dell’interesse culturale del menzionato compendio, avanzata dalla Soprintendenza con nota prot. n.14390 del 21/09/2021, acquisita agli atti del Segretariato Regionale con nota prot. n.3946 del 22/09/2021;

CONSIDERATO che la Commissione Regionale per il patrimonio culturale dell’Abruzzo, nella seduta del

05/10/2021, preso atto della proposta della Soprintendenza ritenendola congrua e fondata, ha deliberato all'unanimità l'insussistenza dell'interesse culturale, dell'immobile denominato **Locali parrocchiali**, sito in **Pescara**, Via Roma, distinto al C.F. al **Fg. 21 Part. 45 Subb. 3-7-8-9-10**, come dalla acclusa planimetria catastale;

DECRETA

l'immobile denominato **Locali parrocchiali**, sito in Via Roma a **Pescara**, meglio individuato nelle premesse ed evidenziato nell'estratto di mappa catastale allegato **non riveste interesse culturale** e pertanto non è sottoposto alle disposizioni di tutela contenute nel predetto Codice.

Il presente provvedimento, con acclusa planimetria catastale, sarà notificato - per il tramite della Soprintendenza competente per territorio - all'Ente proprietario, nonché al comune di Pescara.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Ministero della Cultura entro trenta giorni dalla notifica del medesimo, ai sensi dell'art.16 del Codice.

È ammessa altresì la proposizione di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio nei termini e con le modalità di cui agli articoli 29 e seguenti del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini e con le modalità di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER IL
PATRIMONIO CULTURALE DELL'ABRUZZO
(Dott. Nicola Macri)



Firmato digitalmente
da MACRI' NICOLA
Data: 2021.10.07
13:34:08 +02'00'

IL FUNZIONARIO PER LE TECNOLOGIE
Carlo PERCARIO



Il Responsabile dell'Ufficio Tutela
Funzionario Architetto
Roberto Orsatti



Visto il Direttore
Rosaria Mencarelli
Documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI PESCARA
fig. 21 particella 45

Vincolo diretto
art. 10 D.lgs 42/2001

